



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 concernente: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" - Approvazione schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Segretario generale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- di approvare lo schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 di cui all'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 concernente: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", che viene allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante (Allegato 1);
- di dare mandato al Segretario generale di procedere all'indizione di specifico interpello ai fini del conferimento dell'incarico di direzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
- di demandare a successiva deliberazione, su proposta del relativo Direttore:
 - a) l'articolazione territoriale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione;
 - b) la definizione delle strutture anche dirigenziali da istituire all'interno dell'ufficio al fine della aggregazione omogenea delle competenze;
 - c) l'individuazione della dotazione di personale dello stesso ufficio.

Il Segretario della Giunta regionale

(Fabrizio Costa)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

Il Presidente della Giunta regionale

(Luca Ceriscioli)

Il Vicepresidente
(Anna Casini)

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, in conseguenza del terremoto che ha colpito il giorno 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria, è stato dichiarato lo stato di emergenza nei medesimi territori fino al 180[^] giorno dalla data dello stesso provvedimento.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con successive deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016.

In attuazione delle predette deliberazioni sono state adottate le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 338, n. 389, n. 391, n. 393, n. 394, n. 396, n. 399 e n. 400 del 2016.

In data 17 ottobre 2016 è stato emanato il decreto legge n. 189 concernente: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"

L'articolo 1, comma 5, di tale decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, in stretto raccordo con il Commissario straordinario che può delegare loro le funzioni a lui attribuite. Costituisce, altresì, una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti ed assicurare l'applicazione uniforme ed unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare l'avanzamento del processo di ricostruzione.

Il comma 6 dello stesso articolo costituisce, inoltre, un Comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di Vice Commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni indicati nell'allegato 1, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti.

Il 21 ottobre 2016 si è insediato il Comitato istituzionale.

L'articolo 3, comma 1, prevede che ogni Regione istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" e che, a tal fine, il Commissario straordinario, d'intesa con i Comitati istituzionali, predispone uno schema tipo di convenzione.

A seguito dell'approvazione dello schema tipo di convenzione da parte della cabina di coordinamento della ricostruzione, il 2 novembre 2016 il Segretario generale ha trasmesso ai Comuni e alle Province componenti il Comitato istituzionale e agli altri Comuni interessati dai successivi eventi sismici del 26 e del 30 ottobre lo schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016.

Pertanto, considerata l'urgenza di istituire l'Ufficio speciale per la ricostruzione, si propone di approvare il suddetto schema tipo di convenzione.

Inoltre, l'articolo 10 dello schema tipo di convenzione stabilisce che la Regione individua un dirigente pubblico preposto alla direzione dell'Ufficio speciale. Al fine dell'individuazione dello stesso direttore si propone di dare mandato al Segretario generale di procedere all'indizione di specifico interpello ai fini del conferimento dell'incarico di direzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20. In particolare per il conferimento dell'incarico si deve tenere conto, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) della natura e delle caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti da realizzare;
- b) delle attitudini, della formazione culturale e delle capacità professionali del singolo dirigente;
- c) dei curricula professionali;
- d) dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.

Con successive deliberazioni la Giunta regionale, su proposta del relativo Direttore, definirà:

- a) l'articolazione territoriale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione;
- b) la definizione delle strutture anche dirigenziali da istituire all'interno dell'ufficio al fine della aggregazione omogenea delle competenze;
- c) l'individuazione della dotazione di personale dello stesso ufficio.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il responsabile del procedimento
(Fabrizio Costa)

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio della Regione.

Il Segretario generale
(Fabrizio Costa)

La presente deliberazione si compone di ¹⁰ pagine, di cui n. ⁶ di allegati.

Il Segretario della Giunta
(Fabrizio Costa)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)



**Schema tipo di convenzione per l'istituzione
dell'“Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”**

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Art. 2 – Enti partecipanti alla gestione associata ed Ente responsabile della gestione

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ufficio speciale per la ricostruzione e procedimenti amministrativi di competenza

Art. 5 – Funzioni ed attività di competenza degli Enti partecipanti

Capo II – Funzionamento dell'Ufficio Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016

Art. 6 – Regole per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

Capo III – Rapporti tra gli Enti partecipanti

Art. 7 – Decorrenza e durata della convenzione

Art. 8 – Strumenti di consultazione tra gli Enti partecipanti e funzioni di indirizzo.

Art. 9 – Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

Art. 10 – Dotazione di personale

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 11 – Disposizioni di rinvio

Art. 12 – Esenzioni per bollo e registrazione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Convenzione per l'istituzione dell'«Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016»
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede di _____ posta in _____
tra

1 – La Regione _____, in persona del Presidente della Giunta, domiciliato per la sua carica _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta regionale n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

2 – Il Comune di _____, in persona del _____, domiciliato per la sua carica in _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

3 – _____;

PREMESSO CHE

- a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 è intervenuto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
- l'art. 3, comma 1, del citato Decreto legge n. 189/2016 prevede, ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016».

si conviene e si stipula quanto segue:

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1
(Oggetto della convenzione)**

§1. Con il presente articolo viene istituito l'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione _____, di seguito denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione”, per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 1, del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

§2. La Regione adotta gli atti necessari alla esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione.

**Art. 2
(Enti partecipanti alla gestione associata ed Ente responsabile della gestione)**

§1. Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione partecipano alla gestione associata attraverso l'Ufficio speciale per la ricostruzione nei territori di cui all'art. 1 del Decreto legge n. 189/2016.

§2. La Regione _____ assume la qualità di Ente responsabile della gestione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Art. 3
(Finalità)**

- §1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione persegue l'obiettivo di garantire la maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale di cui al citato Decreto legge n. 189/2016; cura gli interventi di ricostruzione tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, in base ai principi di adeguatezza e sussidiarietà.
- §2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione assicura la trasparenza di tutti i propri atti, anche gestionali, al fine di rendere pienamente conoscibile e diffusamente valutabile lo stato della ricostruzione ed impedire fenomeni corruttivi.

**Art. 4
(Funzioni, attività e servizi svolti dall'Ufficio speciale per la ricostruzione e
procedimenti amministrativi di competenza)**

- §1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione svolge le seguenti funzioni:
- pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;
 - istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione vigente, per il rilascio dei titoli abilitativi e dell'autorizzazione paesaggistica;
 - istruttoria e proposta di erogazione del contributo e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
 - attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché realizzazione delle soluzioni temporanee volte a consentire la sollecita ripresa dei servizi a supporto della popolazione terremotata;
 - attuazione di ogni altro intervento di competenza degli enti locali necessari ai fini della ricostruzione.
- §2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione costituisce sportello unico per le attività produttive (S.u.a.p.) comune a tutte gli Enti che aderiscono alla presente convenzione.

**Art. 5
(Funzioni ed attività di competenza degli Enti partecipanti)**

- §1. Ferma l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, i Comuni provvedono ad adottare:
- l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica di competenza dei Comuni;
 - i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di esproprio preliminari alla realizzazione di opere pubbliche o beni culturali;
 - la determinazione motivata di conclusione del procedimento autorizzatorio di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (S.u.a.p.).

**CAPO II
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE**

**Art. 6
(Regole di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione)**

- §1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione si articola in una struttura centrale presso il Comune di _____ ed in una o più strutture decentrate presso i singoli Comuni tenuto conto delle esigenze



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- organizzative che saranno definite dalla Regione.
- §2. Con proprio provvedimento d'organizzazione la Regione provvede all'articolazione dell'Ufficio speciale, individuando le unità organizzative per lo svolgimento, tra le altre, delle seguenti funzioni:
- istruttoria per l'erogazione dei contributi per la ricostruzione o il recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati;
 - istruttoria per l'erogazione dei contributi in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili;
 - attività istruttoria di consultazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati ai fini della predisposizione dei piani urbanistici generali ed attuativi;
 - progettazione generale ed esecutiva delle opere pubbliche e degli altri interventi sui beni sottoposti a vincolo artistico, storico, archeologico, architettonico o etnoantropologico, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;
 - realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
 - gestione della contabilità speciale (bilancio, contabilità e rendiconto);
 - servizi generali (gestione flussi documentali, amministrazione del personale, predisposizione degli atti amministrativi generali e dei contratti);
 - ogni altra funzione prevista dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
- §3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, all'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione si applicano le disposizioni in materia vigenti nell'ordinamento della Regione _____.

CAPO III
RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7
(Decorrenza e durata della convenzione)

- §1. La presente convenzione entra in vigore dal giorno della sua sottoscrizione ed avrà una durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del Decreto legge n. 189/2016.
- §2. Con appositi accordi tra gli Enti sottoscrittori sono disciplinate le eventuali fasi di completamento degli interventi di ricostruzione.

Art. 8
**(Strumenti di consultazione tra i contraenti;
funzioni di indirizzo sull'Ufficio speciale per la ricostruzione)**

- §1. Il Comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 6, del Decreto legge n. 189/2016, svolge funzioni di programmazione ed indirizzo generali sull'Ufficio speciale per la ricostruzione, esamina le questioni di interesse comune e verifica la rispondenza dell'azione dell'Ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni.
- §2. Con provvedimento del Vice Commissario, ove necessario, possono essere costituiti comitati o gruppi di lavoro con funzione di supporto al Comitato istituzionale o all'Ufficio speciale per la ricostruzione, senza oneri a carico della contabilità speciale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 9

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)

- §1. La copertura delle spese di funzionamento (comprendente delle spese del personale, delle spese di gestione e di ogni eventuale spesa riconducibile all'attività dell'ufficio) dell'Ufficio speciale per la ricostruzione è garantita dalle risorse messe a disposizione dal Commissario Straordinario.
- §2. Per garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, gli Enti partecipanti alla convenzione sono autorizzati ad anticipare, con risorse proprie, le relative spese.
- §3. Gli Enti partecipanti presentano trimestralmente all'Ufficio speciale per la ricostruzione il rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento entro il mese successivo alla scadenza del trimestre.
- §4. L'Ufficio speciale per la ricostruzione verifica la congruità delle spese rendicontate e trasmette, entro 30 giorni dal ricevimento, i rendiconti al Commissione Straordinario, il quale provvede, entro i successivi 30 giorni, al rimborso agli Enti partecipanti mediante fondi gestiti nell'apposita contabilità speciale.
- §5. Ferma l'osservanza delle norme sull'ordinamento finanziario e contabile della Regione e degli enti locali, gli Enti partecipanti verificano la coerenza complessiva dei loro strumenti contabili con la gestione associata ed adottano i provvedimenti più opportuni affinché tale coerenza venga tempestivamente realizzata.
- §6. Le somme anticipate dalla Regione e dai Comuni, per finanziare le spese di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, vengono rimborsate dallo Stato con apposito provvedimento del Commissario Straordinario.

Art. 10

(Dotazione di personale)

- §1. Alla direzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione è preposto un dirigente pubblico individuato dalla Regione.
- §2. Presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione viene impiegato mediante distacco, anche a tempo parziale, personale, di qualifica dirigenziale e non, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della Regione ed eventuali unità di personale di Enti dipendenti della stessa Regione, nonché personale distaccato o comandato dalle Province-Enti di Area vasta e dai Comuni interessati, in possesso delle necessarie capacità professionali ed individuate in ragione della loro appartenenza ai seguenti profili professionali:
 - a) Tecnici: geometra, ingegnere, architetto, geologo e agronomo;
 - b) Informatici;
 - c) Amministrativo- Contabile.
- §3. La dotazione di personale è inoltre costituita dal personale di cui all'art. 50 del Decreto legge n. 189/2016 assegnato direttamente dal Commissario Straordinario.
- §4. L'assegnazione del personale all'Ufficio speciale per la ricostruzione è effettuata con atti amministrativi emessi dalla Regione in conformità al proprio ordinamento.

**CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 11

(Disposizioni di rinvio)

- §1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente e le ordinanze emesse dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto legge n. 189/2016.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 12

(Esenzioni per bollo e registrazione)

§1. Ai fini delle imposte di bollo e di registro, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal _____, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. _____ pagine, che viene firmato dalle parti.

Sottoscrizione di tutti i partecipanti

.....
.....